ACCORDO DI PRODUTTIVITÀ Rail Cargo Italia S.r.l.

(Allegato al Contratto Aziendale Rail Cargo Italia S.r.l. del 03/08/2012)

Addi 03/08/2012 in Novi Ligure

La Società Rail Cargo Italia S.r.l. rappresentata da:

Leo Herze

(Amministratore Delegato)

Michael Brandt

(Amministratore Delegato)

Angelo Nelli

(Direttore Risorse Umane & Organizzazione)

Giancarlo Pancaldi

(Senior Advisor)

Roberto Macagno

(Senior Advisor)

e le Segreterie Regionali di:

FILT-CGIL rappresentata da:

Antonio Corradi

Mauro Poggio

Giuseppe Santomauro

FAST-CONFSAL rappresentata da:

Carmine Esposito

Giovanni Ricci

Filippo Leto

Congiuntamente alle RSA:

Simone Fornaca Vladimiro Viterbo Giancarlo Pietrantoni

Premessa

In relazione alla specifica tipologia di servizi operati dalla Società Rail Cargo Italia S.r.l. sull'infrastruttura ferroviaria, alle tratte ed agli impianti, nella misura del loro limitato numero e della peculiare dislocazione geografica degli impianti e delle risorse umane e al fine di favorire il percorso negoziale di inclusione nel CCNL della Mobilità, le parti concordano l'adozione dei limiti massimi del periodo di lavoro giornaliero di cui al punto 2.7.D.1 paragrafo b) dell'art. 28 CCNL Mobilità / Area Contrattuale delle Attività Ferroviarie, l'adozione dei limiti minimi e massimi del riposo giornaliero fuori residenza di cui al punto 2.7.D.3, paragrafo d) del medesimo art. 28 CCNL, e l'adozione dei limiti massimi di programmazione della attività di condotta di cui al punto 2.7.D.4, paragrafo b) dello stesso art. 28 CCNL, nonché, in attuazione dell'art. 2 bis del medesimo CCNL, le seguenti modifiche/estensioni dell'orario di lavoro riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e competitività aziendale:

He lls

autouxogue) Juseppe Pogus ellaur

were hing

1

1. PERSONALE MOBILE

a) ORARIO DI LAVORO

a.1. Lavoro giornaliero

a.1.1 L'elevazione fino a 9 ore anche per equipaggio MEC 3, della durata massima del periodo di lavoro giornaliero per i servizi diurni prevista 5° alinea del punto 2.7.D.1 paragrafo b) dell'art. 28 CCNL Mobilità / Area Contrattuale delle Attività Ferroviarie.

a.2. Lavoro notturno.

I limiti numerici fissati al punto 2.7.D.5 dell'art. 28 CCNL Mobilità / Area Contrattuale delle Attività Ferroviarie sono modificati come di seguito:

- a.2.1. 3 servizi tra due riposi settimanali consecutivi, purché il terzo non sia consecutivo al precedente e una delle tre prestazioni sia programmata nella fascia 5.00-01.00, ampliabile alla fascia 5.00-2.00.
- a.2.2. 12 per mese;
- a.2.3. 400 ore per anno di prestazione giornaliera effettuata nella fascia oraria 0.00 5.00 intese come limite massimo per ogni singolo agente.

B) FLESSIBILITA' SPERIMENTALI E TEMPORANEE

In attuazione del punto 4 dell' art. 2 Bis del CCNL Mobilità / Area Contrattuale delle Attività Ferroviarie, in presenza dei significativi investimenti finalizzati allo sviluppo economico ed occupazionale della Società Rail Cargo Italia Srl (19 assunzioni a settembre 2011, 20 assunzioni a ottobre 2011, 23 assunzioni a febbraio 2012), la necessità di formazione professionale di detto personale, in considerazione del processo di inclusione che ha portato la Società Rail Cargo Italia Srl a sottoscrivere l'odierno Accordo di Confluenza al CCNL Mobilita/Area Contrattuale delle Attività Ferroviarie, si concordano, in via sperimentale e temporanea, le seguenti modifiche normative

- b.1.1. L'elevazione a 9 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero per i servizi interessanti la fascia oraria 0.00 5.00 di cui al 3° alinea del punto 2.7.D.1 paragrafo a) dell'art. 28 CCNL Mobilità / Area Contrattuale delle Attività Ferroviarie.
- b.1.2. L'estensione fino alle ore 1.00 della fascia oraria per i servizi di cui al 1° alinea del punto 2.7.D.1 paragrafo b) dell'art. 28 CCNL Mobilità / Area Contrattuale delle Attività Ferroviarie, ampliabile fino alle ore 2.00 previa contrattazione con RSA.

4

If the

Finepp 1

Come

2

- b.1.3. La fascia notturna relativa al 3° servizio notturno settimanale, di cui al punto a.2.1 – Lavoro Notturno del presente accordo, può essere ampliata alla fascia 0.00 – 5.00 previo accordo con RSA.
- b.1.4. L'elevazione fino ad un massimo di 8 RFR del limite di cui al 3° alinea del punto 2.7.D.3 paragrafo d) dell'art. 28 CCNL Mobilità / Area Contrattuale delle Attività Ferroviarie.
- b.1.5. Considerata la fase transitoria necessaria alla Società di professionalizzare il personale PPT (62 nuovi assunti) al percorso professionale a macchinista, si concorda che la durata massima del periodo di lavoro giornaliero diurno e notturno dell'equipaggio MEC 3 è equiparata a quanto previsto per il MEC2.
- b.1.6. Per far fronte alla specifica situazione del turno di Treviso, si concorda in via del tutto eccezionale, sperimentale e transitoria, di elevare di un ora il limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero, per i soli servizi di A/R, qualora a inizio o fine della prestazione sia presente un servizio in vettura, della durata minima di un'ora, previo accordo con RSA. In occasione dell'attivazione del nuovo orario di dicembre 2012 si procederà congiuntamente alla verifica della necessità/esigenza di prolungare tale deroga.
- b.1.7. Per far fronte alla specifica situazione di Treviso e Tarvisio, ridurre il numero dei RFR e garantire la ripetitività del turno di servizio diurno, in riferimento al punto 2.7.D.2 dell'art. 28 CCNL Mobilità / Area Contrattuale delle Attività Ferroviarie, il riposo giornaliero minimo in residenza tra due periodi di lavoro giornalieri diurni può essere ridotto a 14 ore, riducibile a sua volta a 13 ore, previo accordo con RSA. In occasione dell'attivazione del nuovo orario di dicembre 2012 si procederà congiuntamente alla verifica della necessità/esigenza di prolungare l'adozione di tale deroga.
- b.1.8. Le parti concordano che i limiti stabiliti dal paragrafo 2.7.D.6, 1° e 2° alinea (Termine del servizio) dell'art. 28 CCNL Mobilità / Area Contrattuale delle Attività Ferroviarie, sono elevati di un ora.

Le deroghe di cui ai precedenti punti b.1.1, b.1.2, b.1.3, b.1.4, b.1.5, b.1.8 del presente accordo hanno validità fino al 31 agosto 2013. Entro il 30 giugno 2013 si procederà a una verifica congiunta sulla eventuale necessità/esigenza di prolungare l'adozione di dette deroghe fino al 30 giugno 2014.

2. PERSONALE UFFICI

Flessibilità orario settore uffici

Fermo restando quanto previsto dall'odierno "Accordo di confluenza", le parti concordano la seguente flessibilità di orario del settore uffici, con l'impegno di poter recedere reciprocamente e in forma scritta dalla presente flessibilità annullandone gli effetti normativi ed economici:

*

H Ws

Contouranzo J

3

The state of the s

() A

0 1 N

il personale dell'area tecnico/amministrativa, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, si rende disponibile ad effettuare lavoro straordinario giornaliero, che comunque non deve superare le 10 ore mensili.

3. INDENNITA' ECONOMICHE DI PRODUTTIVITÀ

Considerato che le modifiche al CCNL Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie, convenute con le flessibilità previste:

- dal presente "Accordo di Produttività";
- dal Contratto Aziendale di Confluenza, sottoscritto in data odierna.

sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e competitività aziendale;

Considerato quanto disposto in tema di "imposta sostitutiva sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività":

- dalla Circolare n. 31E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate
- dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione dell'art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- dal Decreto Legislativo del 6 luglio 2011 n. 98 articolo 25, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111,;
- da i successivi interventi legislativi in materia che saranno oggetto di valutazione tra le parti;

Le parti, in considerazione delle flessibilità di cui ai precedenti punti, concordano che alle seguenti indennità sarà applicato il regime di agevolazione fiscale nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate e s.m.i.;

3.1. Salario di Produttività

Il salario di produttività individuato per ciascuna figura professionale, è riconosciuto annualmente e corrisposto su base mensile per 12 mensilità, con incidenza nel calcolo della retribuzione di riferimento ai fini pensionistici e ai fini dell'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto, con gli importi mensili di seguito indicati :

* H

He Osla

Cantomories XJ

So Sono

Cooper In

Professionale	rigare protessionar	Tittivita	mensile
B1/2/3	Specialista tecnico amministrativo		110,00 Eur
B1/2/3	Addetto sala operativa		170,00 Eur
B1	Macchinista	1° Agente	100,00 Eur
B2/3	Macchinista	2° Agente	80,00 Eur
C1/2	Tecnico Polifunzionale Treno		60,00 Eur
C1/2	Tecnico d'Ufficio		90,00 Eur
A	Impiegato direttivo	Istruttore Personale di condotta	250,00 Eu
A	Impiegato direttivo	Istruttore personale polifunzionale	212,00 Eur
A	Impiegato direttivo	Responsabile attività tecnico amministrativa	212,00 Eu
Α	Impiegato direttivo	Programmatore Sala Operativa	212,00 Eu
Q2	Professional		300,00 Eu
Q1	Professional Senior		360,00 Eur

Attività

Figure professionali

Il salario di produttività dei macchinisti 1° agente, in forza nella Società Rail Cargo Italia Srl alla data del presente accordo, è di 160,00 euro.

L'indennità di premio di produttività non assorbe a nessun titolo ogni altra eventuale indennità contrattuale relativa alla prestazione effettuata;

Per l'anno di assunzione o in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetta una quota di Premio di Produttività, in proporzione ai mesi lavorati, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.

3.2. Indennità Flessibilità Settore Uffici

La flessibilità di orario del settore uffici, di cui al punto 2 del presente accordo, sarà retribuita con un' indennità mensile forfetizzata di € 100,00.

4. UNA TANTUM

Livello

Al personale mobile in forza nella Società Rail Cargo Italia S.r.l. alla data del 1° gennaio 2012, a fronte dei disagi dovuti allo spostamento sedi e conseguenti ricadute economiche, viene riconosciuto un importo pro-capite una tantum nelle misure di seguito indicate:

1

H Islo

and genouse of

Importo

SAS Pogges

mere finery

- Euro 1200,00 Macchinista B1
- Euro 1000,00 Macchinista B2
- Euro 800,00 Tecnico Polifunzionale Treno

Detti importi saranno corrisposti con la retribuzione del mese di settembre 2012.

Si precisa pertanto che al personale della Società Rail Cargo Italia Srl, non compete l'una tantum prevista dall'allegato A del CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie, in quanto tale personale ha già percepito gli aumenti tabellari del CCNL Logistica e Trasporto Merci in atto vigente.

5. DECORRENZA E DURATA

Il presente "Accordo di produttività" ha la stessa decorrenza e durata del "Contratto Aziendale integrativo e di confluenza" della Società Rail Cargo Italia S.r.l. al CCNL Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie sottoscritto in data odierna e di cui forma allegato.

Il presente accordo cessa i suoi effetti normativi ed economici a fare data dal giorno successivo alla sua scadenza, fatte salve le modalità di adozione a regime dell'assetto contrattuale di cui agli artt. 2, 2 bis, 3, 4 e 5 del medesimo CCNL convenute dalle parti nell'ambito del percorso negoziale previsto al paragrafo c), del capitolo "decorrenza e durata" dell'odierno contratto aziendale.

Società Rail Cargo Italia S.r.I.

FILT CGIL

Le 00.SS.

FAST CONFSAL

Le R.S.A.

6